



COMUNICATO UFFICIALE N. 268
Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 329/AA e n. 330/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 329/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pfi 20/21 adottato nei confronti del Sig. Gianluca GARAVIGLIA e della società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921, avente ad oggetto la seguente condotta:

Gianluca GARAVIGLIA, tesserato calciatore della società ASD Vigevano Calcio 1921 all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere un comportamento gravemente antisportivo, avendo il medesimo attinto con uno sputo, o comunque provocato, il calciatore della squadra avversaria Sig. Curreli nel mentre il medesimo, dopo essere stato sostituito, passava lungo la linea laterale per rientrare negli spogliatoi;

A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'ex art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il sopraindicato tesserato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca GARAVIGLIA e dal Sig. Josef BLASI, nella qualità di Presidente per conto della società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca GARAVIGLIA e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 330/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 436 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro BRUNELLI, Alessandro CAPUCCI, e della società RAVENNA F.C. 1913 S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO BRUNELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al T-1 a 72/96h dall'avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissato dalla società nella giornata del 05/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Salvatori Giovanni del 05/11/20, nonché al test del tampone nelle 24h antecedenti la disputa della gara di campionato del 15/11/20; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per non aver fatto osservare l'obbligo di dotazione del personale addetto alla fisioterapia dei guanti e degli occhiali di protezione monouso; nonché per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare la corretta aerazione ed il dovuto distanziamento delle attrezzature sportive nel locale adibito a palestra, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

ALESSANDRO CAPUCCI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone al T-1 a 72/96h dall'avvio degli allenamenti collettivi (T0) fissato dalla società nella giornata del 05/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 02/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 17/09/20, al test eseguito in data 30/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 15/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività del calciatore Salvatori Giovanni del 05/11/20, nonché al test del tampone nelle 24h antecedenti la disputa della gara di campionato del 15/11/20; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per non aver fatto osservare l'obbligo di dotazione del personale addetto alla fisioterapia dei guanti e degli occhiali di protezione monouso; nonché per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare la corretta aerazione ed il dovuto distanziamento delle attrezzature sportive nel locale adibito a palestra, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

RAVENNA F.C. 1913 S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessandro CAPUCCI, Alessandro BRUNELLI in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentate, per conto della società RAVENNA F.C. 1913 S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Alessandro BRUNELLI, di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Alessandro CAPUCCI, e di € 1.575,00 per la società RAVENNA F.C. 1913 S.p.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina